

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA**

ART. 1

1. L'attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca è disciplinata dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.
2. Il Regolamento integra operativamente le attribuzioni di Legge che restano piene e complete.

ART. 2

1. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge a maggioranza al proprio interno un Presidente, un Segretario, un Tesoriere, uno o più vice Presidenti.
2. I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il vice Presidente. In caso ci fosse più di un Vice Presidente la seduta sarà presieduta dal Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione. In caso di assenza anche di entrambi i Vice Presidenti, presiede il Consigliere che tra i presenti risulti il più anziano di iscrizione all'Albo.
3. Il componente che si assenta senza giustificati motivi per tre sedute consecutive viene formalmente invitato a dimettersi. Se le assenze superano i sei mesi si procede alla sostituzione nei modi previsti dalla Legge.

ART. 3

1. Il Consiglio effettua di massima una seduta ogni quindici giorni salvo nel caso di chiusura dell'Ordine o per altre cause di forza maggiore.
2. Per comprovate cause di urgenza o comunque, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente può convocare il Consiglio con un preavviso scritto minimo di quarantotto ore.
3. Il Consiglio dell'Ordine può decidere, per temi specifici, di indire sedute del Consiglio aperte a tutti gli Iscritti. Le eventuali delibere saranno votate dai soli Consiglieri.

ART. 4

1. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei membri. Se dopo trenta minuti dall'ora stabilita per la convocazione il numero legale non viene raggiunto, la seduta può essere dichiarata deserta.

ART. 5

1. Il Consiglio lavora sull'Ordine del Giorno proposto di concerto dalla Presidenza e dal Consigliere Segretario.
2. Ogni Consigliere può chiedere che un determinato argomento sia posto all'Ordine del Giorno, con almeno un giorno di anticipo sulla data della seduta.
3. L'argomento può essere posto all'Ordine del Giorno della medesima seduta qualora il Consiglio sia d'accordo a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 6

1. All'inizio di ogni seduta, il verbale della seduta precedente viene, approvato come di seguito.
2. I verbali dei lavori del Consiglio, redatti dal Segretario, vengono trasmessi tempestivamente via e-mail, a tutti i consiglieri che potranno avanzare osservazioni e/o integrazioni scritte al Segretario. Le osservazioni e/o integrazioni scritte al Segretario devono pervenire non oltre i due giorni precedenti la data della seduta successiva
3. I verbali approvati sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.
4. I verbali approvati, con gli opportuni "Omissis", apposti a garanzia del principio di privacy/riservatezza, saranno pubblicati sul sito dell'Ordine, nella sezione dedicata.

ART. 7

1. Le deliberazioni sono decise a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
2. Ogni votazione è palese.

ART. 8

1. Il Consiglio, in via eccezionale, può procedere all'approvazione delle delibere in modalità telematica via e-mail. Ciascun Consigliere comunica alla segreteria il proprio indirizzo e-mail deputato alle votazioni telematiche.
2. La richiesta di approvazione in modalità telematica può essere attivata dal Presidente o da uno dei consiglieri.
3. Le delibere si intendono approvate qualora, sia pervenuta conferma di approvazione da parte di almeno 6 (sei) consiglieri.
4. La proposta di delibera e le conseguenti conferme di approvazione devono essere trasmesse anche all'indirizzo e-mail della segreteria che avrà cura di conservarne copia cartacea.
5. Il mancato invio anche ad uno solo dei consiglieri comporta l'automatica nullità dell'atto.

ART. 9

1. Il Consiglio può revocare qualunque delibera assunta dallo stesso o da altri Consigli precedenti.

ART. 10

1. Le delibere del Consiglio sono pubbliche.

ART. 11

1. Il Consiglio lavora collegialmente, definendo la propria linea sui vari problemi e i loro aspetti.
2. Il Consiglio può incaricare un relatore in ordine ad un argomento specifico. Il relatore può essere un membro dello stesso Consiglio o un iscritto riconosciuto competente sul tema.
3. Il Consiglio può delegare a uno o più Consiglieri la cura di uno specifico tema. Il/la consigliere/i delegati riferiscono prontamente al Consiglio in merito alle proprie attività

oggetto di delega. Il Consiglio può approvare specifici Regolamenti volti a disciplinare il funzionamento delle singole Commissioni e/o tavoli di lavoro riguardanti i temi oggetto di delega.

4. Il Consiglio ha facoltà di revoca su qualunque delega conferita.

ART. 12

1. I Consiglieri o gli iscritti cui siano stati affidati dal Consiglio o dal Presidente determinati incarichi, sono tenuti a relazionare periodicamente sull'attività oggetto dell'incarico ricevuto. Tale periodicità sarà concordata con il Consiglio.

2. Il Consiglio può revocare l'incarico in qualunque momento.

3. Una volta effettuata l'elezione e l'insediamento di un nuovo Consiglio, tutti gli incarichi e le deleghe affidate a Consiglieri o iscritti di cui al comma 1 del presente articolo, decadono automaticamente, fatte salve eventuali deroghe, espressamente deliberate dal Nuovo Consiglio in attesa delle nuove nomine.

ART. 13

1. L'incarico di Consigliere è svolto a titolo gratuito e non è prevista alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, a esclusione del mero rimborso spese, disciplinato da specifico regolamento.

ART. 14

1. Il Presidente e il Segretario possono all'interno delle proprie competenze delegare in forma scritta, salvo quelle spettategli per Legge, funzioni e responsabilità a uno o più Consiglieri, tanto temporaneamente quanto a tempo indeterminato, dandone comunicazione al Consiglio e salva sempre la revocabilità della delega.

ART. 15

1. Il Presidente coordina il lavoro del Consiglio e segue il lavoro dei Consiglieri che abbiano ricevuto dal Consiglio l'affidamento di incarichi e/o responsabilità su singoli argomenti e/o problemi.

ART. 16

1. Il Presidente è responsabile dell'osservanza delle scadenze di Legge relative ad atti di sua diretta competenza.

ART. 17

1. Il/I vice Presidente/i affiancano istituzionalmente il Presidente, nel caso di assenza del Presidente stesso lo sostituiscono a pieno titolo e diritto senza che a questo debba essere autorizzato e/o delegato di volta in volta.

2. In assenza sia del Presidente che del/i Vice Presidente/i il Consiglio potrà essere rappresentato da un Consigliere a questo esplicitamente delegato dal Presidente.

ART. 18

1. Il Consiglio nomina le terne per le Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche e quelle di collaudatori e nomina direttamente gli eventuali rappresentanti in concorsi o altre Commissioni.

ART. 19

1. Il Segretario organizza gli uffici di Segreteria e vigila sul loro buon andamento. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata redazione dei verbali che devono in ogni momento essere ostensibili.

ART. 20

1. Il Segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di Legge relative ad atti che debbano investire il Consiglio e/o la Segreteria.

ART. 21

1. Il Segretario esamina la corrispondenza e ne propone lo smistamento, tramite gli uffici di Segreteria, al Presidente, al Tesoriere, al/i Vice Presidente/i, al Consiglio tutto e ai singoli Consiglieri.

ART. 22

1. Il Tesoriere amministra economicamente l'Ordine, prepara i bilanci e vigila con il Segretario sul buon andamento degli uffici di Segreteria.

ART. 23

1. Il Tesoriere è tenuto alla puntuale e aggiornata contabilità di cassa, che deve in ogni momento essere ostensibile. Nessun impegno di spesa può essere preso dal Presidente senza previo consenso del Tesoriere. Il Tesoriere è responsabile dell'osservanza delle scadenze di Legge che riguardano atti amministrativi-finanziari coinvolgenti l'Ordine.

ART. 24

1. Il Tesoriere predispose e sottopone al Consiglio entro il 31 Marzo di ogni anno il Bilancio Consuntivo della gestione passata.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio il Bilancio Consuntivo sarà discusso e votato nell'Assemblea Generale degli Iscritti.
3. Il Tesoriere inoltre propone al Consiglio entro il 15 Novembre di ogni anno il Bilancio Preventivo per la determinazione della quota annua di mantenimento che deve essere richiesta ad ogni singolo iscritto.
4. Entro il 30 Novembre di ogni anno sarà convocata l'Assemblea Generale degli Iscritti per l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno successivo. Eventuali variazioni alle entrate ed alle uscite previste nel Bilancio Preventivo approvato saranno sottoposte alla ratifica degli Iscritti alla prima Assemblea utile.

ART. 25

1. Gli impegni di spesa deliberati dal Consiglio possono essere eseguiti dal Tesoriere o in sua assenza dal Presidente. Essi hanno la possibilità di operare con firme disgiunte.

Regolamento approvato nella Seduta Consiliare del 18.12.2017